ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 14

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenuto nell'art. 4 del presente decreto, valutate in lire centocinquantamilioni fino al 31 dicembre 1966 ed in lire unmiliardocinquecentomilioni per l'anno finanziario 1967, si fara' fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 13. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it